



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 70 del 31-07-2017

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 96/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	A
ANDREANI UMBERTO	A	SESTILI PIERO	A
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	A
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 11 e assenti n. 6 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ROSSI NICOLA
BALDUINI GIUSEPPE

In continuazione di seduta - n. 10 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 11 - "*Definizione agevolata delle controversie tributarie*" del decreto legge n. 50 del 2017 nel testo risultante dalla conversione intervenuta con legge n. 96 del 21.6.2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre, entro il 31 agosto 2017, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi e le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto; sono escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'Art. 30, comma 1 del D.P.R. n.602/1973 (interessi dovuti a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale).

CONSIDERATO che alla data di approvazione della presente deliberazione risultano pendenti alcuni ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, in relazione agli avvisi di accertamento per i tributi comunali emessi dal Comune di Urbino.

RITENUTO che la definizione agevolata rappresenti un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti territoriali;

VISTA la nota di approfondimento di IFEL - Fondazione ANCI del 28.6.2017 con la quale sono stati meglio precisati gli ambiti entro i quali può essere esercitata la potestà regolamentare comunale in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie;

VISTA la proposta di regolamento a tal fine predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune di Urbino;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 nel testo risultante dalla conversione intervenuta con legge n. 96 del 21.6.2017, il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie del Comune di Urbino" composto da n.8 (otto) articoli che, riportato in calce al presente atto, ne diviene parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
3. di pubblicare la presente deliberazione ed il regolamento con la stessa approvato sul sito internet istituzionale del comune, entro 30 gg. dall'adozione
4. di disporre, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 l'immediata eseguibilità del presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI URBINO**

SOMMARIO

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
- Articolo 4 - Importi dovuti
- Articolo 5 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 6 - Diniego di definizione agevolata
- Articolo 7 - Sospensione delle controversie
- Articolo 8 - Disposizioni finali

**Articolo 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge n° 50 del 2017, convertito dalla Legge n.96/2017, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie.

**Articolo 2
Oggetto della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e

grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali è parte il Comune di Urbino, direttamente o per tramite del proprio concessionario, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.

2. Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La controparte del Comune di Urbino o del suo concessionario in una controversia tributaria può presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2017, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. A tal fine l'ufficio tributi predispone apposito modello ad uso dei contribuenti da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
 - posta elettronica certificata;
 - raccomandata postale;
 - consegna diretta al protocollo.
3. Il contribuente deve presentare una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4

Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
 - gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art.20 del D.P.R. n.602/1973 calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Articolo 5

Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 30 settembre 2017, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
2. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano, per ciascuna controversia autonoma, duemila euro.
3. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; b) la scadenza della terza e

ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art.8 del D.lgs n.218/97 con riduzione a tre del numero massimo di rate.

4. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente regolamento si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
7. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Diniego di definizione agevolata

1. Entro il 31 luglio 2018, il Comune notifica l'eventuale diniego dell'istanza di cui all'articolo 3. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. L'istanza di cui all'articolo 3 può essere rigettata solamente qualora la stessa non attenga a controversie definibili ai sensi dell'articolo 2 del regolamento.

Articolo 7

Sospensione delle controversie

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, faccia apposita richiesta al giudice tributario, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare l'art. 11 del DL 50/2017, così come convertito dalla Legge n.96/2017;
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 22-07-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 24-07-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA
Elisabetta Foschi

Michele
Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

21 AGO. 2017

21 AGO. 2017

Michele
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO